

Schema di convenzione
tra la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest e
Comune di Sesto Fiorentino,
per la concessione in uso gratuito delle aree ortive comunali di cui al Regolamento approvato
con deliberazione C.C. 57/2010

L'anno 2011 il giorno..... del mese dipresso

TRA

Il COMUNE DI SESTO FIORENTINO, partita iva 00420010480 con sede in Sesto Fiorentino – Piazza Vittorio Veneto n. 1 - rappresentato dall'Avv. Franco Zucchermaglio, nato a Bolzano (BZ) il 1 maggio 1965, in qualità di Dirigente del Settore Affari Generali e Legali del Comune di Sesto Fiorentino, nominato con decreto del Sindaco n. 11 del 22 luglio 2010, domiciliato per la carica presso la Casa Comunale, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente del Settore suddetto e come tale in rappresentanza di detto Ente, in esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. del 2011, dichiarata immediatamente eseguibile, nonché della propria determinazione n. _____ del _____, in virtù dei poteri derivantigli dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 66 dello Statuto comunale;

E

La SOCIETA' della SALUTE ZONA FIORENTINA NORDOVEST, partita iva 05517820485 con sede _____ in Sesto Fiorentino – Via Gramsci, 561 - rappresentato dal Dott. Andrea Valdrè, nato a Firenze il 14/08/1958, in qualità di Direttore Tecnico, per i poteri conferiti dall'art. 17 dello Statuto, giusta delibera della Giunta n.

Premesso che:

- Il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 57 del 14/09/2010 ha approvato il regolamento per l'assegnazione e concessione delle aree ortive denominate "orti sociali" ed ha individuato le aree destinate ad orti sociali;
- Il Regolamento, approvato con la deliberazione di cui sopra, stabilisce, tra l'altro, all'art. 1 comma 3°, che la concessione in uso di orti sociali può avvenire anche con finalità socio

terapeutiche a favore di soggetti segnalati dalla S.d.S. nell'ambito delle attività della stessa poste in essere;

- La Giunta Comunale con Deliberazione n. 231 del 2/11/2010 ha stabilito di riservare massimo n. 20 orti sociali a favore di soggetti segnalati dalla Società della Salute nell'ambito delle attività della stessa poste in essere;
- La Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest con nota del 5/05/2011 protocollo n. 1811 ha individuato per il momento gli utenti del Servizio Sociale Professionale cui è necessario, in base al progetto sociale adottato, assegnare un orto secondo le modalità previste dal "Regolamento per l'assegnazione e concessione delle aree ortive denominate "Orti Sociale", nell'ambito dei 20 massimi riservati";
- La Società della Salute con la medesima nota e con specifica del non assoggettamento al contributo annuo previsto per la concessione delle aree ortive comunali, comunque nell'ambito del complessivo numero di 20 appezzamenti previsti, ha individuato sempre per il momento pure quegli altri orti sociali da assegnare a Servizi della Salute Mentale, del Sert o di sostegno all'handicap comunque ricadenti tra i servizi istituzionali Asl o in delega dell'Ente Locale;
- Nel caso da ultimo considerato l'assegnazione dell'orto sociale non potrà avvenire ad un singolo utente ma saranno strumentali ad attività laboratoriali o di recupero di soggetti vulnerabili o a rischio di esclusione sociale in carico ai Servizi stessi;
- L'uso dell'orto sociale assume in tutti i casi sopra menzionati un elemento positivo nel recupero delle capacità residuali o nello stimolo dell'attività di reinserimento nel contesto sociale;
- Richiamato solo per analogia lo strumento del comodato d'uso gratuito sancito nella Legge Regionale 40/2005 così come modificata dalla L.R. 60 del 10 novembre 2008, relativamente ai beni immobili di proprietà comunale funzionali allo svolgimento delle attività delle SDS, senza infatti che possa stabilirsi una previsione di durata commisurata alla durata dell'Ente utilizzatore in coerenza con quanto stabilisce detta legislazione, in quanto le aree ortive rappresentano immobili di appartenenza comunale che non hanno una connessione funzionale stretta con le attività proprie della SDS anche se strumentali alle stesse;
- Che quindi trattasi di disciplinare l'uso della SDS delle aree ortive comunali che non determinano un caso di assegnazione di tipo individuale, per finalità socio-terapeutico, con soddisfazione della necessità fino a questo momento manifestata dalla SDS medesima e quindi con riserva di eventuale integrazione fino al raggiungimento del numero massimo consentito con successivi analoghi atti di concessione in uso;

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Sesto Fiorentino, come sopra rappresentato, concede in comodato d'uso, per un tempo non superiore ad anni cinque da oggi, alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest che, come pure sopra rappresentata, accetta i seguenti immobili:
come meglio individuati nell'allegato "A" al presente atto.

Art. 2

Il comodato avrà vigenza per anni cinque decorrenti da oggi e alla scadenza potrà venire rinnovato dietro consenso espresso delle parti contrattuali.

Il comodato potrà cessare anche in un momento anticipato qualora venga meno lo scopo per cui è stato richiesto ovvero venga meno l'Ente utilizzatore.

Art. 3

Il comodato è a titolo gratuito.

Art. 4

Gli immobili vengono concessi ed accettati nello stato di fatto in cui si trovano e con la destinazione d'uso indicata nel vigente R.U.C. e comunque, per quanto compatibile, nel rispetto delle prescrizioni e disciplina introdotta dal Regolamento approvato con la deliberazione di C.C. n. 57/ 2010.

L'uso delle aree in oggetto sarà soggetto alla vigilanza affidata all'AUSER/Associazione Comunale Anziani di Sesto Fiorentino come da deliberazione G.C. n. 225/2010 e successivo atto di convenzione siglato in data 28 gennaio 2011, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Firenze 2, in data 10 febbraio 2011 col n. 1072/1073.

Le parti riconoscono che le aree in oggetto non risultano ricomprese tra gli immobili oggetto di convenzione sottoscritta in data 27 dicembre 2007 in quanto non strettamente legati all'uso funzionale della SDS.

E' vietata qualsiasi mutazione dell'uso pattuito così come la cessione totale o parziale del presente contratto.

Art. 5

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili in oggetto segue le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 57/2010.

Art. 6

Le spese del presente atto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

SOCIETA' della SALUTE
Zona Fiorentina Nord Ovest

Dott. Andrea Valdrè

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Il Dirigente del Settore Affari Generali e Legali

Avv. Franco Zucchermaglio